

BRIEFING

AGGIORNAMENTO SUL  
"DECRETO DIGNITÀ"  
LUGLIO 2018

IN DATA 13 LUGLIO IL  
DECRETO DIGNITÀ È STATO  
PUBBLICATO IN GAZZETTA  
UFFICIALE. VEDIAMO LE  
MODIFICHE ALLA BOZZA  
ORIGINARIA.



**Il "Decreto Dignità" viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale**

Facendo seguito al nostro briefing del 10 luglio 2018 ([clicca qui](#)), il Consiglio dei Ministri ha apportato delle modifiche alla proposta originaria del 2 luglio 2018. Al termine di tale percorso il Decreto Dignità (Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018) ha ottenuto la sottoscrizione del Presidente della Repubblica e è quindi approvato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018. La disciplina dettata dal Decreto Dignità, in 15 articoli divisi in 5 Capi, è divenuta pertanto obbligatoria dal giorno successivo la sua pubblicazione.

Ricordiamo che gli articoli rilevanti per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato restano i primi 3, come nella versione originaria. La disciplina in materia di delocalizzazione delle attività aziendali e di mantenimento dei livelli occupazionali da parte delle imprese che beneficiano di aiuti di Stato viene invece ora dettata rispettivamente dagli articoli 5 e 6 del nuovo testo, disciplinando ora l'articolo 4 del nuovo testo la proroga del termine di esecuzione delle sentenze che comportano la decadenza dei contratti di lavoro dei docenti delle scuole statali.

**Le modifiche alla bozza originaria**

**Articoli 1 – 3**

Resta invariata la disciplina in tema di contratti a tempo determinato già prevista dalla precedente bozza di decreto, con la sola precisazione che i contratti a tempo

---

determinato stipulati specificamente per le attività stagionali potranno essere prorogati o rinnovati liberamente, senza doverne indicare la causale. Si tratta di una precisazione nel quadro complessivo dei contratti a tempo determinato, che consente maggiore libertà nel settore delle attività stagionali.

#### Articolo 5

Permane il divieto di delocalizzazione, già previsto dal precedente articolo 4 della bozza di decreto, per le aziende, italiane e straniere, operanti nel territorio nazionale, beneficiarie di aiuti di Stato per lo sviluppo di investimenti produttivi. Il nuovo articolo 5 specifica però che, il predetto divieto non opera in caso di delocalizzazione dell'attività agevolata nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo oltre che in quelli dell'Unione Europea.

Nello stesso modo, il testo del decreto come pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha precisato che, nel caso di imprese beneficiarie di aiuti di Stato, concessi in base a misure che prevedono la realizzazione di investimenti specificamente localizzati in un determinato sito, l'attività non potrà essere delocalizzata al di fuori di tale sito, non solo in ambito nazionale e nell'Unione Europea, ma anche in Stati facente parte dello Spazio Economico Europeo.

Ai fini della presente disciplina il Decreto Dignità, nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, precisa ora che per "delocalizzazione" si intende il trasferimento di attività economica, o di una sua parte, dal sito produttivo incentivato ad altro sito, non soltanto da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ma anche da parte di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

#### Conclusioni

Il Decreto, efficace dal 14 luglio 2018, sarà oggetto di discussione e possibili emendamenti in Parlamento prima della legge di conversione entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Per una completa lettura dei termini del Decreto non modificati dalla versione poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, si rinvia al nostro briefing del 10 luglio 2018 ([clicca qui](#)).

---

## PER ULTERIORI INFORMAZIONI

---

Per ulteriori informazioni riguardo il presente briefing,  
si prega di contattare:



**RAFFAELA COLAMARINO**

Associate, Roma

T +39 06 684 0581

[rcolamarino@wfw.com](mailto:rcolamarino@wfw.com)

Publication code number: Europe\62528621v1 © Watson Farley & Williams 2018

Ogni riferimento a "Watson Farley & Williams" ed allo "studio" nel presente opuscolo indica Watson Farley & Williams LLP e/o studi ad esso associati. Qualsiasi riferimento ad un "partner" indica un membro di Watson Farley & Williams LLP, o un membro o partner in uno studio ad esso associato, o un dipendente o consulente di pari livello e qualifica. La presente nota è prodotta da Watson Farley & Williams. Essa fornisce una sintesi delle questioni giuridiche, ma non è tesa a fornire alcuna specifica consulenza legale. Quanto sopra descritto non deve essere riferito a casi specifici. Qualora vogliate richiedere consulenza oppure sottoporre questioni o commenti sull'argomento dello stesso, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro abituale contatto di Watson Farley & Williams.

Questa pubblicazione è per soli scopi divulgativi dello studio.